

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE AREE A VERDE PUBBLICO 2025 - COMUNE DI RHO (MI) - CIG B97A181958.

**FAQ AL
05/01/2026**

Quesito n. 1	Chiarimento n. 1
È possibile che in un RTI l'attestazione SOA sia posseduta solo dalla Capogruppo?	L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza 27 marzo 2019, n. 6, ha sancito la piena libertà in capo alle imprese partecipanti ai raggruppamenti di stabilire la quota di partecipazione al raggruppamento medesimo, con il solo limite rappresentato "dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato".
Quesito n. 2	Chiarimento n. 2
A pag. 8 del Disciplinare viene riportata una tabella nel quale si cita la Categoria SOA OS24 Cl. II e OS1 Cl. I come qualificazioni obbligatorie. A pag. 13, Punto 6.2 Requisiti capacità economica e finanziaria e tecnica professionale, viene citato il possesso della qualificazione OS24 Cl. II e SOA OS21 cl. I OVVERO OS24 Class II. Significa che, se un operatore economico è in possesso della qualificazione SOA OS24 ma non della qualificazione SOA OS21, può partecipare ugualmente? Oppure, per quanto riguarda la categoria SOA OS21, si può ricorrere all'avvalimento?	Ai sensi dell'art. 30 comma 1 dell'Allegato II.12 del Codice: "Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente." Pertanto il concorrente in possesso della sola cat OS24 CL II può partecipare alla gara dichiarando in sede di gara che intende subappaltare la cat OS1 al 100% ovvero ricorrendo all'istituto dell'avvalimento.
Quesito n. 3	Chiarimento n. 3
Con la presente si richiede se il requisito SOA OS24 II possa essere raggiunto da un raggruppamento in ATI di n. 2 società, aventi entrambi certificato SOA OS24 I con le quote ATI	Nel caso di RTI orizzontali (in cui le imprese eseguono la stessa categoria di lavori), la giurisprudenza e la prassi amministrativa prevalente affermano che la somma delle

Stazione Unica Appaltante costituita tra i Comuni di:

Arluno, Cesate, Inveruno, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Solaro e Vanzago

Responsabile Ing. Giovanni Battista Fumagalli - email: CUC@comune.rho.mi.it - tel 02-93332462/493/466

che non superino i 258.000,00 € per ogni componente.	qualificazioni possedute dalle imprese raggruppate può essere utilizzata per raggiungere il requisito complessivo richiesto dalla gara. Tuttavia, ogni Impresa deve essere qualificata almeno per la quota di lavori che intende eseguire, e la somma delle quote deve coprire l'intero importo posto a base di gara. È quindi possibile, per una RTI, sommare le qualifiche delle categorie SOA possedute dalle singole imprese per raggiungere il requisito complessivo richiesto dalla gara, <u>a condizione che ciascuna esegua una quota di lavori non superiore alla propria capacità di qualificazione.</u> Ogni Impresa deve essere in possesso della SOA per la categoria richiesta e per una classifica sufficiente rispetto alla quota di lavori che si impegna a eseguire. Non è consentito che un'impresa esegua una quota superiore alla propria capacità di qualificazione, pena l'esclusione dalla gara.
Quesito n. 4	Chiarimento n. 4
Con la presente si richiede se, relativamente alla dichiarazione di subappalto della categoria OS1, sia necessario indicare la sola volontà e impegno di subappaltare ad impresa con i requisiti specificati nel disciplinare o se sia già necessario in fase di gara indicare la società a cui si intende subappaltare e quali sono i relativi documenti da fornire relativamente alla stessa.	In sede di gara il concorrente è tenuto a manifestare la volontà di avvalersi dell'istituto del subappalto indicando la quota che intende subappaltare. Si veda anche il chiarimento al Quesito n 2.
Quesito n. 5	Chiarimento n. 5
In piattaforma non è allegato computo metrico estimativo. E' possibile allegarlo?	Il computo metrico estimativo non è stato predisposto tra gli elaborati di progetto. Fermo restando i tempi contrattuali definiti dal CSA, la conferma degli interventi e i tempi per completare le attività verranno definite di volta in volta mediante specifico ordine di servizio così come indicato nell'allegato A - Relazione Generale, in particolare si rimanda all'Art. 2 "Lavori previsti - Parte I e II" e all'Art. 3 "Termini per l'inizio, la durata ed

Stazione Unica Appaltante costituita tra i Comuni di:

Arluno, Cesate, Inveruno, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Solaro e Vanzago

Responsabile Ing. Giovanni Battista Fumagalli - email: CUC@comune.rho.mi.it - tel 02-93332462/493/466

	ultimazione dei lavori”, comma 2.
Quesito n. 6	Chiarimento n. 6
Non avendo noi l'obbligo di iscrizione alla White List, ci è comunque possibile partecipare?	Le attività afferenti alla cat OS21 richiedono l'iscrizione alla White list; se il concorrente non intende eseguire queste lavorazioni in proprio, il Soggetto incaricato dovrà avere tra i requisiti l'iscrizione alla white list.
Quesito n. 7	Chiarimento n. 7
Si chiede se la categoria scorporabile OS1 possa essere subappaltata al 100% tramite subappalto qualificante?	Vedasi chiarimento al Quesito 2.
Quesito n. 8	Chiarimento n. 8
È possibile avere la modulistica di gara in formato word? In quanto i moduli allegati al disciplinare non sono facilmente compilabili.	Si rendono disponibili gli allegati in formato word (gli stessi sono presenti in coda al Disciplinare di gara in formato pdf). Si precisa che la SA predilige l'utilizzo degli allegati in versione pdf. <u>Qualora l'operatore economico opti per l'utilizzo della versione word, è tenuto a presentare apposita dichiarazione, sotto la propria responsabilità, che gli allegati sono conformi ai contenuti dei file pdf messi a disposizione dalla SA.</u> L'assenza della suddetta dichiarazione sarà oggetto di soccorso istruttorio. La SA appaltante si riserva di verificare la rispondenza delle dichiarazioni rese dagli operatori economici ai contenuti dei modelli predisposti.
Quesito n. 9	Chiarimento n. 9
Si chiede se la categoria Scorporabile OS1 può essere subappaltata al 100%? Ovviamente coprendo l'importo della categoria con la prevalente OS24.	Si conferma.
Quesito n. 10	Chiarimento n. 10
Si chiede come poter inserire il subappalto qualificante categoria OS1 all'interno del DGUE su piattaforma Sintel. Intendiamo subappaltare sia la categoria OS24 al 49% con CPV 45236250-7, sia il subappalto	Il subappalto va dichiarato nel DGUE e nella domanda di partecipazione alla apposita sezione. Il concorrente è tenuto ad indicare <u>tutte le prestazioni</u> che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione, il subappalto è vietato. Si ricorda

Stazione Unica Appaltante costituita tra i Comuni di:

Arluno, Cesate, Inveruno, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Solaro e Vanzago
Responsabile Ing. Giovanni Battista Fumagalli - email: CUC@comune.rho.mi.it - tel 02-93332462/493/466

qualificante relativo alla categoria OS1 al 100%. Lo inseriamo sempre nella parte dei subappaltatori indicando sempre il codice CPV 45236250-7? Possiamo dunque inserire 2 richieste subappalto? Come poter indicare le categorie SOA, OS24 e OS1, ben distinte?	che non può essere affidata in subappalto la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente mentre le categorie scorporabili sono interamente subappaltabili. All'uopo si rimanda ai chiarimenti 2 e 9. In caso di difficoltà nella compilazione del formato elettronico del DGUE, è consentito presentare il modello B - DGUE.
Quesito n. 11	Chiarimento n. 11
In riferimento alle categorie SOA richieste per la partecipazione alla procedura, si richiede di specificare quale sia, oltre la categoria OS24, l'ulteriore categoria: OS1, come riportato nella tabella a pag. 8, oppure OS21, come riportato nei requisiti richiesti 6.2 a pag. 13.	Trattasi di mero errore materiale. La categoria scorporabile prevista dal Bando è OS1 - come correttamente indicato a pagina n. 8 del Disciplinare di gara.